

AVV. EMANUELE KÖHLER  
AVV. ENRICO MOSSERI  
D.SSA GIULIA BACCANTI

## **Appunti per l'inquadramento normativo della figura dell'educatore professionale**

Su richiesta, redigo parere al fine di fornire un quadro sintetico della normativa inerente la figura dell'educatore professionale.

Ometto, per ragioni di sintesi, un excursus storico della figura professionale, che aiuterebbe a comprendere alcuni aspetti dell'attuale disciplina.

Attualmente la normativa contempla due distinte tipologie di educatore professionale:

- L'educatore professionale **socio-sanitario** (DM Sanità del 8 ottobre 1998, n. 520 e art. 1 comma 596 L. 205/2017)
- L'educatore professionale **socio-pedagogico** (Art. 1 commi 594-600 L. 205/2017)

AVV. EMANUELE KÖHLER  
AVV. ENRICO MOSSERI  
D.SSA GIULIA BACCANTI

## *L'educatore professionale SOCIO-SANITARIO (DM Sanità dell'8 ottobre 1998, n. 520 e art. 1 comma 596 L. 205/2017)*

Tale figura professionale venne introdotta già con Decreto del Ministro Sanità dell'8 ottobre 1998, n. 520.

Con l'introduzione della figura dell'educatore professionale socio-pedagogico nella legge di bilancio 2018, il Legislatore ha confermato l'inquadramento professionale e le competenze attribuite col DM 520/1998<sup>1</sup>

Pertanto, ai sensi dell'art. 1 del DM 520/1998, l'educatore professionale socio-sanitario: *“è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà”*

Requisito per la qualifica professionale è il possesso del diploma di laurea abilitante della classe L/SNT2, classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione.

A seguito della riforma sanitaria (L. 3/2018, artt. 4 e 5) e al conseguente DM 13 marzo 2018, tutte le professioni tecnico-sanitarie e della riabilitazione, compresa la figura dell'educatore socio-sanitario, prevedono l'iscrizione ad apposito albo professionale.

Pertanto, attualmente, solo a coloro in possesso del diploma di laurea abilitante alla professione di educatore socio-sanitario della classe L/SNT2 (ferme restando le equipollenze previste dall'ordinamento) è consentita

---

<sup>1</sup> Art. 1 comma 596 L. 205/2017 *“La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520”*

AVV. EMANUELE KÖHLER  
AVV. ENRICO MOSSERI  
D.SSA GIULIA BACCANTI

l'iscrizione all'albo.

Tuttavia, la normativa contempla, per coloro che svolgono o abbiano svolto l'attività professionale (nello specifico di educatore socio-sanitario), di proseguire nell'esercizio di detta attività, con l'obbligo di iscriversi ad un apposito elenco speciale entro una determinata data (Art. 1 comma 537 L. 145/2018, art. 4 comma 4bis L. 42/1999)

Nello specifico, i requisiti e i termini per proseguire nell'attività di educatore professionale socio-sanitario sono:

- 1 Aver esercitato la professione di educatore professionale socio-sanitario, in regime di lavoro **dipendente o autonomo, negli ultimi 10 anni, per almeno 36 mesi, anche non continuativi**;
- 2 **Iscriversi presso l'apposito elenco speciale** ad esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM)<sup>2</sup>, **entro il 30 giugno 2020**<sup>3</sup>

Pertanto lo psicologo, titolare della laurea LM51, ovvero il dottore in scienze e tecniche psicologiche (classe di laurea L24) che negli ultimi 10 anni abbiano svolto per almeno 36 mesi, sia in regime di lavoro dipendente, sia con contratto di lavoro autonomo, ovvero a partita IVA, l'attività di educatore professionale socio-sanitario, hanno la facoltà di proseguire in detta attività, con l'obbligo di iscriversi all'apposito elenco entro il 30 giugno 2020.

---

<sup>2</sup> Tutorial sito TSRM per iscrizione ad elenco speciale ad esaurimento <https://iscrizioni.alboweb.net/docs/ProceduraElenchiSpeciali.pdf>

<sup>3</sup> Termine prorogato dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020 con DL 162/2019;

AVV. EMANUELE KÖHLER  
AVV. ENRICO MOSSERI  
D.SSA GIULIA BACCANTI

## ***L'educatore professionale SOCIO-PEDAGOGICO (Art. 1 commi 594-601 L.205/2017)***

La figura dell'educatore professionale socio-pedagogico è contemplata e disciplinata dall'art. 1 comma 594 L. 205/2017 (Legge bilancio 2018)

Ai sensi di detta disposizione di legge, l'educatore socio-pedagogico opera *“nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale”*.

La qualifica professionale consegue al possesso del diploma di laurea classe L19<sup>4</sup> rilasciato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione.

Pertanto, in via generale, soltanto i soggetti in possesso dello specifico titolo accademico conseguono la qualifica di educatore.

Tuttavia, possono ottenere la qualifica coloro che, pur in assenza del diploma di laurea L19, ovvero in possesso di altro titolo non equipollente, alla data di entrata in vigore della legge 205/2017, ossia il 1 gennaio 2018,:

- a) Siano titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato, almeno 10 anni di servizio ed età superiore a 50 anni;
- b) Siano titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato e almeno 20 anni di servizio<sup>5</sup>

In questi casi la qualifica consegue ai requisiti sopra indicati, senza ulteriori adempimenti accademici o di studio.

---

<sup>4</sup> Art. 1 comma 595 L.205/2017

<sup>5</sup> Art. 1 comma 598 L.205/2017

AVV. EMANUELE KÖHLER  
AVV. ENRICO MOSSERI  
D.SSA GIULIA BACCANTI

Sempre con riferimento a soggetti senza il diploma di laurea L19, ovvero in possesso di altro titolo di studio non equipollente, che risultino:

- a) Essere inquadrati nella pubblica amministrazione a seguito di superamento di concorso pubblico per profilo di educatore;
- b) aver svolto l'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi;
- c) essere in possesso di diploma di istituto magistrale o scuola magistrale, con titolo antecedente l'a.s. 2001/2002;

detti soggetti possono proseguire in via transitoria l'attività e conseguire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 CFU<sup>6</sup> da conseguire entro tre anni dall'entrata in vigore della legge, ossia il 31 dicembre 2020<sup>7</sup>.

Per detti soggetti, che intendano proseguire nell'attività di educatore e conseguire la qualifica, oltre al possesso dei requisiti è richiesto dunque un ulteriore adempimento di natura accademica.

In ogni caso, i soggetti che al 1 gennaio 2018 hanno svolto l'attività di educatore per un periodo di almeno 12 mesi, anche non continuativi, pur non potendo conseguire la qualifica di educatore, possono proseguire l'attività e il mancato possesso della qualifica non può essere causa di risoluzione del rapporto di lavoro in corso, né comportare trattamenti sfavorevoli, sia con riguardo al trattamento economico, che in relazione alla mansione o ambito.<sup>8</sup>

Il possesso del requisito richiesto (periodo di attività di almeno 12 mesi) potrà essere dimostrato, sia con dichiarazione del datore di lavoro, sia mediante autocertificazione.

---

<sup>6</sup> Corsi organizzati dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza (Art. 1 comma 597 L. 205/2017)

<sup>7</sup> Art. 1 comma 597 L. 205/2017

<sup>8</sup> Art. 1 comma 599 L. 205/2017

AVV. EMANUELE KÖHLER  
 AVV. ENRICO MOSSERI  
 D.SSA GIULIA BACCANTI

Di seguito una tabella riassuntiva dei soggetti che possono conseguire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, ovvero proseguirne l'attività, pur in assenza dello specifico titolo di studio.

Lavoratore dipendente con almeno 10 anni di servizio e età superiore ai 50	Art. 1 comma 598 L. 205/2017	Prosegue l'attività e consegue la qualifica
Lavoratore dipendente con almeno 20 anni di servizio	Art. 1 comma 598 L. 205/2017	Prosegue l'attività e consegue la qualifica
Inquadrato nella PA previo concorso pubblico per educatore	Art. 1 comma 597 L. 205/2017	Prosegue l'attività e consegue la qualifica col conseguimento entro 3 anni di 60 CFU
Attività di educatore per non meno di tre anni anche non continuativi	Art. 1 comma 597 L. 205/2017	Prosegue l'attività e consegue la qualifica col conseguimento entro 3 anni di 60 CFU
Diploma scuola o istituto magistrale antecedente a.s. 2001/2002	Art. 1 comma 597 L. 205/2017	Prosegue l'attività e consegue la qualifica col conseguimento entro 3 anni di 60 CFU
Attività di educatore per non meno di 12 mesi anche non continuativi	Art. 1 comma 599 L. 205/2017	Prosegue l'attività, ma non consegue la qualifica

### *Tutela del titolo di educatore professionale*

Le due distinte figure di educatore professionale, socio-sanitario e socio-pedagogico, hanno profonde e fondamentali differenze "istituzionali" che comportano differenze sul piano della tutela del titolo e della professione.

L'educatore socio-sanitario, come visto, è da ricomprendere tra le professioni sanitarie e, come tale<sup>9</sup>, l'esercizio è riservato ai soggetti iscritti presso l'apposito albo, tenuto dall'ordine professionale.

Pertanto, oltre essere ricompresa tra le professioni sanitarie ai sensi del D.Lgs cps 233/1946, è da ricomprendere tra le professioni organizzate in ordini o

<sup>9</sup> V. L. 3/2018

AVV. EMANUELE KÖHLER  
AVV. ENRICO MOSSERI  
D.SSA GIULIA BACCANTI

collegi ex art. 2229 c.c.

Da tale inquadramento consegue la tutela penale della professione, ai sensi dell'art. 348 c.p.

Tale norma incriminatrice punisce chiunque esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

Pertanto il compimento di atti riconducibili alla professione in questione da parte del soggetto non iscritto al relativo albo e, dunque, non abilitato, comporta la punibilità in sede penale della condotta.

Al contrario, la figura dell'educatore socio-pedagogico, per espressa previsione normativa<sup>10</sup>, è da ricondurre alle professioni non organizzate in ordini o collegi ai sensi della L. 4/2013.

Per tale tipologia di professioni non è prevista la tutela penale, essendo esclusa dalla lettera della norma ex art. 348 c.p. che prevede la "speciale abilitazione dello Stato", né è possibile un'estensione per analogia della norma incriminatrice per ossequio al principio di legalità del nostro ordinamento.<sup>11</sup>

Pertanto la condotta eventualmente abusiva da parte del soggetto che operi quale educatore socio-pedagogico in assenza dei requisiti previsti dalla normativa, non costituisce reato ex art. 348 c.p., almeno a parere di chi scrive.

La tutela della qualifica, pertanto, risulterebbe limitata con riguardo all'accesso ai concorsi e ai bandi della pubblica amministrazione, nonché all'inquadramento nel contesto lavorativo privato, ovvero altre conseguenze sul piano giuslavoristico.

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o approfondimento della tematica.

Con i migliori saluti

Avv. Emanuele Kohler

---

<sup>10</sup> Art. 1 comma 594 L. 205/2017

<sup>11</sup> Art. 25 Cost.